

S. 1966/18



**CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Verbale di discussione

Sez/Coll: LA

R.G: 1444/2015

All'udienza collegiale del giorno **03/12/2018** ore **09:45**

PRESIDENTE Dr. PICCIAU GIOVANNI **Relatore**
Giudice/Consigliere Dr. DOSSI GIULIA
Giudice/ausiliario Dr. BOVE LAURA

Con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario
Chiamata la causa

Appellante

Avv. GUARISO ALBERTO

ASGI - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE
AVVOCATI PER NIENTE ONLUs
SICET - SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO - MILANO
ANOLF Cisl MILANO ONLUS

Avv. GUARISO ALBERTO

Appellato

REGIONE LOMBARDIA

Avv. TAMBORINO MARIA LUCIA

Convenuto

COMUNE DI MILANO

Avv.

E' presente per le parti appellante l'avv. Guariso e per Regione Lombardia è presente l'avv. Tamborino.

Si dà atto della presenza della dott.ssa Fagnani Miriam per la pratica forense.

L'avv. Guariso esibisce copia del ricorso in riassunzione regolarmente notificato in data 20/9/2018

La Corte visto la regolarità della notifica dichiara **la contumacia del Comune di Milano.**

Dopo la relazione introduttiva i difensori discutono la causa riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti.

La Corte

Si ritira in camera di consiglio e delibera come da dispositivo di cui dà lettura.

Assistente Giudiziario
Violante Senatore

Il Presidente
Giovanni Picciau

S. 1966/18

N.R.G.

Dispositivo di sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai sigg.ri magistrati

Dott. Giovanni Picciau
Dott.ssa Giulia Dossi
Dott. ssa Laura Bove

PRESIDENTE Rel.
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE Ausiliario

All'udienza del 3 dicembre 2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

Appellanti

ASGI
Avvocati per niente onlus

Contro

Regione Lombardia
Comune di Milano

Appellata
Appellato contumace

PQM

In riforma dell'ordinanza n.32032/2015 del Tribunale di Milano:
dichiara il carattere discriminatorio della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 3495/2015 del 30.4.2015 nella parte in cui, ai fini dell'accesso al Fondo sostegno affitti, prevede per i cittadini extra UE: a) il requisito dell'esercizio di una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato ed autonomo; b) il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia; e conseguentemente il carattere discriminatorio, sotto i medesimi profili, della determina PG n. 264079 del 8.5.2015 e det. N. 68/2015 (protocollo 12.5.2015) del Comune di Milano, direzione centrale casa e demanio;
ordina alla Regione Lombardia di modificare la DGR suddetta (e per quanto occorra al Comune di Milano di modificare le determinate di cui sopra) con la eliminazione dei requisiti suddetti per i cittadini extra UE;





ordina alla Regione Lombardia e per quanto occorra al Comune di Milano , ciascuno per la parte di rispettiva competenza , di riaprire i termini per la presentazione delle domande ai nuovi aventi diritto ;

ordina alla Regione Lombardia e per quanto occorra al Comune di Milano di ammettere la domanda della signora _____ a parità di condizioni con i cittadini italiani e di erogarle la prestazione del fondo sostegno affitti in misura di euro 1100,00;

condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che in favore di parte appellante liquida in complessivi euro 5800,00 , oltre spese generali ed oneri di legge ; con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Compensa le spese del doppio grado fra parte appellante ed il Comune di Milano.

Milano , 3 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Giovanni Picciau